

Disposizioni in materia di competenze regionali in materia di lavoro. Modifiche alla l.r. 32/2002

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 2 - Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

Art. 3 - Disposizione finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro);

Considerato quanto segue:

1. E' necessaria la correzione di un errore materiale contenuto negli articoli 2 e 5 della l.r. 28/2018, che hanno sostituito rispettivamente gli articoli 21 e 21 quater della l.r. 32/2002. In particolare, l'intervento è finalizzato a reintrodurre, fra le competenze della Regione, la funzione di erogazione di finanziamenti volti ad assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi, che era prevista nel testo della l.r. 32/2002 antecedentemente alle modifiche introdotte dalla l.r. 28/2018;

Approva la presente legge

Art. 1

Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera m) dell'articolo 21 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è aggiunta la seguente:

“m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.”

Art. 2

Funzioni dell'Agenzia. Modifiche all'articolo 21 quater della l.r. 32/2002

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è abrogata.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.